



Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

Sono modificate le avvertenze di cui agli allegati 1,2,3,4 e 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 luglio 2010 nella sezione relativa alle modalità di presentazione del ricorso.

Motivazioni

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto modifiche al T.U. in materia di spese di giustizia - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali introducendo alcuni adempimenti a carico delle parti e del difensore.

In particolare, all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 è stato aggiunto il comma 6-*quater* ai sensi del quale: *“Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:*

- a. euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;*
- b. euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;*

- c. euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;*
- d. euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;*
- e. euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;*
- f. euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.”*

All'art. 14 del citato T.U. è stato aggiunto il comma 3-*bis* che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia e stabilisce le modalità con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore.

Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 - data di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 2011 - si applica il contributo unificato in sostituzione dell'imposta di bollo.

Il citato decreto legge n. 98 del 2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti (art. 39, comma 8), inserendo il comma 1-*bis* nell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 in materia di comunicazioni e notificazioni. L'adempimento relativo all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente è stato altresì previsto dal decreto legge 13 agosto n. 138 (comma 35-*bis* inserito nell'art. 2 dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148) che lo ha incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell'art.18 del citato d.lgs. n. 546/1992.

E' stata data, inoltre, evidenza alla circostanza che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l'aumento del contributo unificato nella misura della metà (art. 13, comma 3-*bis*, d.P.R. 115/2002).

Considerato che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26

febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (*rectius* Provvedimento del Direttore dell' Agenzia), al fine di dare attuazione alle citate norme si provvede ad apportare le suindicate rettifiche alle Avvertenze di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 del provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 28 luglio 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell' Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell' Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera *a, b, c*)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate 20 marzo 2010;

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010.

Roma, 18 ottobre 2011

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Attilio Befera*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
Ai sensi dell' art. 6, comma 2, legge n. 412/91 non seguirà trasmissione dell' originale se non richiesto

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (848.800.444) oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla stessa Direzione/Ufficio, inoltre, si può presentare richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo. La domanda non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D.Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato
- la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento

- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituirsi in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione in giudizio.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di canone di abbonamento alla televisione

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto riportato alla pagina che segue. Allo stesso indirizzo può essere spedita o consegnata l'eventuale istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". La domanda non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D.Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato
- la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso

- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituirsi in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione in giudizio.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

PROSPETTO UFFICI RAI

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di sanzioni amministrative

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella è possibile chiedere informazioni alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Alla stessa Direzione, inoltre, si può presentare richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo. La domanda non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un'ordinanza-ingiunzione (emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981) oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni (previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997) può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D.Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (per esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale

- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituirsi in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione in giudizio.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in tal caso il contribuente deve notificarla alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

RUOLI EMESSI DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

**Queste avvertenze sono valide in materia di recupero di crediti sorti in un altro Stato membro dell'Unione Europea
in applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69**

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Questa cartella deriva da una richiesta di mutua assistenza per il recupero di crediti tributari sorti in altri Stati membri dell'Unione Europea; pertanto, è possibile rivolgersi alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo solo per chiedere informazioni relative all'Autorità fiscale estera (indirizzo, recapiti telefonici). Alla stessa Autorità dovranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti e domande di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che intende contestare il merito della pretesa tributaria derivante dalla richiesta di mutua assistenza deve rivolgersi all'organo competente dello Stato estero secondo le disposizioni vigenti in tale Stato.

Il contribuente che, invece, vuole impugnare il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali (per esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del contribuente) deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).

A chi presentare ricorso

Il contribuente che presenta ricorso per vizi meramente formali deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D.Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato
- la Direzione/Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale

- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituirsi in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in tal caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione in giudizio.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che ha fatto opposizione allo Stato estero per contestarne la pretesa può chiedere la sospensione del pagamento, tramite istanza in carta semplice, alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"; se l'Autorità estera esprime parere favorevole, la Direzione/Ufficio può concedere la sospensione fino alla decisione dell'organo competente.

Il contribuente che, invece, propone ricorso contro il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali, se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, può proporre la richiesta di sospensione alla Commissione Tributaria Provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Se la sospensione viene concessa e poi il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Il contribuente può presentare istanza di dilazione del pagamento al competente Agente della Riscossione, secondo le modalità indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione". L'Agente potrà concedere la dilazione di pagamento richiesta qualora l'Autorità fiscale estera abbia previsto tale facoltà.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di recupero aiuti di Stato

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell' Agenzia delle Entrate (848.800.444) oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell' intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla stessa Direzione/Ufficio, inoltre, si può presentare richiesta di riesame per chiedere l' annullamento del ruolo. La domanda non interrompe né sospende i termini per proporre l' eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell' intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). Non si applica la sospensione feriale dei termini prevista dal 1 agosto al 15 settembre dall' art. 1 della legge n. 742/1969.

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento, un atto di recupero, una comunicazione-ingiunzione o un altro atto per cui la legge prevede l' autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D.Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell' intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all' addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta o tramite Ufficiale giudiziario;
- notificare il ricorso all' Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità del ricorrente
- il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l' indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato
- la Direzione/Ufficio e/o l' Agente della Riscossione contro cui si ricorre
- il numero della cartella di pagamento

- i motivi del ricorso
- la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
- la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituirsi in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione in giudizio.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE O DILAZIONE DEL PAGAMENTO

Non sono applicabili gli istituti della dilazione del pagamento e della sospensione in sede amministrativa. La sospensione giudiziale è ammessa soltanto se ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 47-bis, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 546/1992 e secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 47-bis.